

Comune di Arcade

Provincia di Treviso

Regione del Veneto



PCCA

Piano Comunale di Classificazione Acustica

decreto presidente consiglio dei ministri 1 marzo 1991

decreto giunta regionale 21 settembre 1993, n° 4313

legge 26 ottobre 1995, n° 447

decreto presidente consiglio dei ministri 14 novembre 1997

legge regionale 10 maggio 1999, n° 21

decreto presidente della repubblica 19 marzo 2004

Approvato con deliberazione di

~~23/02/2006~~ n. 3 in data 23/02/2006

Arcade, 24/02/2006

Il responsabile del servizio



REGOLAMENTO ACUSTICO

Il presente Regolamento che costituisce elaborato del PCCA, adottato con DCC n. ... in data ..., è stato adeguato al parere del competente ufficio dell'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Treviso - Servizio Territoriale - Prot. N. 28913 in data 3 agosto 2005

I progettisti:

Paolo Furlanetto - urbanista

il sindaco:

il responsabile del servizio:

Arcade,

il segretario:

COMUNE DI ARCADE

PCCA

Piano Comunale di Classificazione Acustica

REGOLAMENTO ACUSTICO

INDICE

titolo 1 – Disposizioni generali

- Art. 1 Campo di applicazione
- Art. 2 Limiti e Definizioni
- Art. 3 Attività temporanee
- Art. 4 Impianti ed attrezzature
- Art. 5 Orari
- Art. 6 Limiti massimi
- Art. 7 Emergenze

Titolo 2 - Manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari, luna park ed assimilabili

- Art. 8 Definizioni
- Art. 9 Localizzazione ed impianti;
- Art. 10 Orari;
- Art. 11 Limiti massimi;
- Art. 12 Modalità per il rilascio delle autorizzazioni;
- Art. 13 Autorizzazioni in deroga al Regolamento;

Titolo 3 - Discoteche sale da ballo e similari e tutte le strutture destinate allo sport, tempo libero e spettacolo

- Art. 14 Definizioni
- Art. 15 Documentazione di impatto acustico (DIA)
- Art. 16 Poteri del Sindaco

Titolo 4 Misure per il controllo del clima acustico

- Art. 17 Requisiti acustici passivi degli edifici
- Art. 18 Valutazione previsionale dell'impatto acustico
- Art. 19 Valutazione previsionale del clima acustico
- Art. 20 Edifici e opere ricadenti entro le fasce di pertinenza acustica stradale
- Art. 21 Documentazione di impatto acustico

Titolo 5 - Sistema sanzionatorio e disposizioni finali

- Art. 22 Sistema sanzionatorio
- Art. 23 Misurazioni e controlli
- Art. 24 Fondo Comunale

ALLEGATI

- a) RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AD ESERCITARE ATTIVITA IN DEROGA AI VALORI LIMITE DELLE IMMISSIONI SONORE;
- b) SCHEMA DI AUTORIZZAZIONE;
- c) DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (D.I.A.);

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della L. 447/1995.

Alla emanazione di direttive regionali il presente regolamento dovrà essere adeguato ed aggiornato.

Art. 2 – LIMITI E DEFINIZIONI

Con il Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.) il territorio comunale è suddiviso in zone omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite di immissione assoluti e differenziali, i valori di attenzione ed i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14.11.97.

Le attività rumorose di carattere permanente regolamentate dalle presenti normative sono quelle attività di carattere aziendale e produttivo con l'esclusione di quelle di tipo domestico e condominiale, che siano ubicate stabilmente e che si svolgano con uso di impianti o attrezzature potenzialmente rumorosi.

Le attività rumorose di carattere temporaneo regolamentate dalle presenti normative sono attività limitate nel tempo, quali manifestazioni, spettacoli e cantieri, che possono essere autorizzate in deroga ai limiti di rumorosità definiti dalla legge 447/1995 con le modalità previste dal presente regolamento.

Sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.C.M. n. 215/1999 in merito ai requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo.

Resta altresì salvo quanto stabilito per le altre attività rumorose, non disciplinate dalla L. 447/1995, quali piccoli lavori edili effettuati in proprio, traslochi e comunque qualsiasi altra attività potenzialmente rumorosa e svolta a fini privati.

ART. 3 - ATTIVITA TEMPORANEE

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e legata ad ubicazioni variabili. Sono da escludersi le attività ripetitive.

ART. 4 - IMPIANTI ED ATTREZZATURE

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alle direttive CEE recepite dalla normativa nazionale; per le altre attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso (ad es.: carterature, oculati posizionamenti nel cantiere, ecc.).

Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antiinfortunistiche.

ART. 5 - ORARI

Nei cantieri edili i lavori con macchinari rumorosi sono consentiti dalle ore 8.00 alle ore 19.00, con interruzione pomeridiana dalle ore 12 alle 14 tenuto conto delle consuetudini locali e delle tipologie e caratteristiche degli insediamenti.

L'accensione di fuochi d'artificio ed il lancio di razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli sono vietati su tutto il territorio comunale.

E' disposta la deroga al divieto di accensione di fuochi d'artificio nel territorio comunale, limitatamente alla festa patronale ; l'accensione dei fuochi d'artificio dovrà comunque concludersi entro le ore 24.00.

L'impiego di macchine da giardinaggio con motore a scoppio è consentito dalle ore 8.00 alle ore 20.00 con interruzione dalle ore 13.00 alle ore 15.00.

Le attività sportive o ricreative rumorose sono ammesse esclusivamente nelle fasce orarie autorizzate dal comune, tenuto conto delle consuetudini locali e tipologie caratteristiche degli insediamenti interessate dall'attività.

Le emissioni sonore provenienti da circhi, teatri tenda ed altre strutture mobili di intrattenimento o prodotte da festival o manifestazioni analoghe sono ammesse solo se preventivamente autorizzate dal comune e comunque non possono protrarsi oltre le ore 24.

Deroghe possono essere autorizzate dal Comune su richiesta scritta e motivata del soggetto interessato.

ART. 6 - LIMITI MASSIMI

Il limite assoluto da non superare (L_{eq}) è 70 dB_(A). Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende fissato al perimetro delle aree in cui vengono esercitate le attività.

ART. 7 - EMERGENZE

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

TITOLO 2

MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI, LUNA PARK ED ASSIMILABILI

ART. 8 - DEFINIZIONI

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, oltre a quelle già indicate all'art. 3 del presente regolamento, quelle esercitate presso pubblici esercizi a supporto dell'attività principale licenziata, allorché esse si svolgano nel periodo compreso tra il 1 giugno ed il 30 settembre e non superino complessivamente le trenta giornate nel periodo considerato.

ART. 9 - LOCALIZZAZIONE E IMPIANTI

La localizzazione sarà valutata caso per caso, in relazione alle consuetudini locali, al tipo di manifestazione ed al periodo dell'anno in cui si svolge (estivo - invernale), ovvero tali manifestazioni dovranno essere ubicate nelle apposite zone indicate dalla zonizzazione acustica comunale.

Potranno essere richieste ai responsabili delle attività particolari limitazioni sulle singole sorgenti sonore, tali da contenerne gli effetti esterni, pur nel rispetto della buona riuscita delle manifestazioni.

ART. 10 - ORARI

Il funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona, è consentito dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 24.00.

ART. 11 - LIMITI MASSIMI

Il limite massimo da non superare (L_{eq}) è 70 dB_(A). Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende fissato al perimetro delle zone nelle quali si svolgono le manifestazioni.

ART. 12 - MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

L'esercizio di attività rumorosa a carattere temporaneo sul territorio comunale nel rispetto dei limiti di rumore e di orario indicati agli articoli precedenti non necessita di specifica richiesta di autorizzazione. Tali limiti saranno riportati nei permessi di costruire o delle autorizzazioni (schemi allegati).

Qualora per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il legale rappresentante dell'attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga necessario superare i limiti di rumore e/o di orario indicati nel regolamento, dovrà indirizzare al Responsabile del Servizio specifica domanda di autorizzazione in deroga. Il Responsabile del Servizio, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti; su conforme parere ARPAV, può autorizzare deroghe a quanto stabilito dal presente regolamento.

ART. 13 - AUTORIZZAZIONI IN DEROGA AL LIMITE DEL REGOLAMENTO

Ai fini del rilascio di tale autorizzazione, il legale rappresentante pro-tempore dell'attività deve presentare al Responsabile del Servizio specifica domanda motivata come da schemi allegati.

In caso di attivazione di cantieri edili o stradali che comportano il superamento dei limiti e/o degli orari indicati nel presente regolamento, la domanda di autorizzazione deve essere presentata contestualmente alla domanda di concessione edilizia o di concessione lavori in sede stradale. L'autorizzazione sarà rilasciata unitamente alle relative concessioni su conforme parere ARPAV.

In caso di manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari, luna park, ecc., che comportano il superamento dei limiti e/o degli orari indicati nel presente regolamento la domanda di autorizzazione deve essere presentata contestualmente alla domanda di licenza per spettacoli e trattenimenti pubblici. L'autorizzazione sarà rilasciata su conforme parere ARPAV unitamente alla licenza.

Ai sensi del presente articolo non si concedono deroghe a quelle attività rumorose a carattere temporaneo ubicate in aree ospedaliere, scolastiche, parchi pubblici, ed in aree ad esse immediatamente adiacenti, ovvero in zone di cui a classe 1 o con esse confinanti, qualora la zonizzazione acustica prevista sia adottata dal Comune.

TITOLO 3

DISCOTECHE SALE DA BALLO E SIMILARI E TUTTE LE STRUTTURE DESTINATE ALLO SPORT, TEMPO LIBERO E SPETTACOLO

ART. 14 - DEFINIZIONI

Il presente titolo si applica a tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate allo sport, tempo libero e spettacolo, quali ad es. discoteche, sale da ballo, piani bar, circoli privati e similari, strutture sportive, per il tempo libero e per spettacoli, con esclusione di quelle definite al precedente art. 7.

ART. 15 - DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (D.I.A.)

La domanda di concessione/autorizzazione edilizia per le strutture di cui al presente titolo deve contenere un'adeguata documentazione di impatto acustico, predisposta secondo i criteri e gli elaborati illustrati nell'allegato al presente regolamento (fino alla emanazione di direttive regionali).

Sono da intendersi soggetti alla presentazione di tale documentazione, i nuovi insediamenti, le ristrutturazioni, gli ampliamenti ed i cambi di destinazione d'uso.

Qualora ad una richiesta di volturazione o di nuova licenza d'esercizio, non corrisponda in parallelo la presentazione di domanda di concessione/autorizzazione edilizia, la D.I.A. dovrà essere allegata alla domanda di licenza.

La realizzazione degli accorgimenti previsti nella D.I.A., e delle eventuali prescrizioni, è condizione vincolante per il rilascio dell'agibilità/usabilità della struttura e della licenza.

ART. 16 - POTERI DEL SINDACO

Ai sensi dell'art. 66 del T.U.L.P.S., sono fatti salvi i poteri del Sindaco di stabilire gli orari delle attività rumorose o scomode con proprio provvedimento, su segnalazione della competente ARPAV ed in casi specifici, qualora le circostanze ne determinino la necessità.

TITOLO 4

MISURE PER IL CONTROLLO DEL CLIMA ACUSTICO

Art. 17 - REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

Con riferimento al D.P.C.M. 5.12.1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici", per tutti i nuovi interventi edilizi, ovvero nel caso di interventi di ristrutturazione e di ampliamento e nel caso di cambio di destinazione d'uso, le istanze di permesso di costruire dovranno essere accompagnate da una relazione che attesti il rispetto di tali requisiti.

In particolare, dovranno essere rispettati i valori limite di livello sonoro e gli indici di isolamento, secondo quanto indicato all'articolo 2 e all'articolo 3 del D.P.C.M. citato.

Art. 18 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DELL'IMPATTO ACUSTICO

I seguenti soggetti che intendono richiedere atti abilitanti espressi (Autorizzazione, Permessi di costruire, ecc.) o che presentino Denunce di inizio attività relative alle casistiche di cui all'art. 8, comma 2 e comma 4 della L. 447/1995:

- a. titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate dall'art. 8 comma 2 della L. 447/95;
- b. i richiedenti di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- c. i richiedenti di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra, qualora non siano state presentate al momento della richiesta di concessione edilizia;
- d. di qualunque altro atto abilitante espresso o meno finalizzato all'esercizio delle attività produttive;

sono tenuti a presentare in allegato all'istanza di atto abilitante espresso o alla Denuncia di inizio attività documentazione di valutazione previsionale di impatto acustico, con le modalità indicate al precedente articolo 17.

La presentazione della valutazione previsionale di impatto acustico costituisce elemento essenziale per il rilascio dell'atto abilitante espresso di cui al comma precedente e condizione indispensabile per l'efficacia nelle D.I.A..

Per le attività commerciali artigianali e di servizio che non utilizzano apparecchi rumorosi di cui all'art. 2 la valutazione previsionale di impatto acustico potrà essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che comprovino espressamente il non utilizzo di apparecchi rumorosi nei luoghi in cui si svolge la sua attività.

Per le attività che utilizzano apparecchi rumorosi anche non strettamente finalizzati all'attività o di analogo tipo la valutazione previsionale di impatto acustico deve essere prodotta a cura della Ditta installatrice in allegato alla dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi della L. 46/1990, prima della messa in esercizio dell'apparecchiatura stessa.

Art. 19 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO

I soggetti che intendono richiedere atti abilitanti espressi (Autorizzazione, Permessi di costruire, ecc.) o che presentino Denunce di inizio attività relative alle seguenti casistiche di cui all'art. 8, comma 3 della L. 447/95:

- scuole e asili nido,
- ospedali,
- case di cura e di riposo,

- parchi pubblici urbani ed extraurbani,
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art. 8, comma 2 della L. 447/95;

sono tenuti a presentare in allegato la relazione previsionale di clima acustico.

Per le opere pubbliche o comunque sottoposte alla disciplina della D.Lgs. 109/1994 e successive modifiche e integrazioni, relative agli interventi di cui al comma 1, la relazione previsionale di clima acustico di cui sopra deve essere presentata in due fasi distinte:

1. la prima, in sede di progettazione preliminare e dovrà contenere:
indicazione dell'ubicazione, dell'orientamento dell'opera, della sua altezza da terra, della sua compatibilità acustica con l'area circostante;
2. la seconda in sede di progettazione definitiva e dovrà contenere:
una valutazione acustica previsionale di dettaglio che prenda in considerazione gli impatti derivanti dall'opera di progetto sui ricettori preesistenti, con le prescrizioni dell'isolamento acustico di facciata, il progetto di dettaglio di tutte mitigazioni volte a limitare il rumore, che diventano parte integrante degli elaborati progettuali.

Art. 20 - EDIFICI E OPERE RICADENTI ENTRO LE FASCE DI PERTINENZA ACUSTICA STRADALE

Nell'ambito delle norme per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico ai sensi del D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447", gli interventi edilizi dovranno rispettare le prescrizioni contenute nell'articolo 8 del D.P.R. citato.

Interventi di risanamento acustico a carico del titolare:

1. In caso di infrastrutture di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli articoli 5 e 6 sono a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire, se rilasciata dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
2. In caso di infrastrutture di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d), e) ed h), gli interventi per il rispetto dei propri limiti di cui agli articoli 4, 5 e 6 sono a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire, se rilasciata dopo la data di approvazione del progetto definitivo dell'infrastruttura stradale per la parte eccedente l'intervento di mitigazione previsto a salvaguardia di eventuali aree territoriali edificabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), necessario ad assicurare il rispetto dei limiti di immissione ad una altezza di 4 metri dal piano di campagna.

Art. 21 - DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

In attesa della emanazione delle direttive regionali, tutti i progetti previsti al 2° comma dell'articolo 8 della L. 447/1995, dovranno essere accompagnati da adeguata documentazione, come da commi 3° e 4° dello stesso articolo 8.

TITOLO 5

SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 22 - SISTEMA SANZIONATORIO

- Chiunque violi le disposizioni riguardanti l'esercizio delle attività svolte all'aperto o temporanee è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 103,29 a € 516,46; alla stessa sanzione soggiace chiunque violi le prescrizioni relative alle autorizzazioni in deroga.

- Chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile, supera i limiti fissati dal Comune a tutela delle zone particolarmente sensibili è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 a € 1032,91.

ART. 23 - MISURAZIONI E CONTROLLI

Per le funzioni tecniche di controllo di propria competenza i comuni e le province si avvalgono dell'ARPAV.

ART. 24 - FONDO COMUNALE

Il trenta per cento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1°, 2° e 3° dell'articolo 10 della legge n. 447/1995 è destinato a costituire presso i comuni un fondo finalizzato alla realizzazione dei piani di classificazione acustica, dei piani comunali di risanamento acustico e degli interventi di bonifica acustica previsti in detti piani.

ALLEGATI

- d) RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AD ESERCITARE ATTIVITA IN DEROGA AI VALORI LIMITE DELLE IMMISSIONI SONORE;
- e) SCHEMA DI AUTORIZZAZIONE;
- f) DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (D.I.A.);

Allegato a)

Al Sig. Sindaco del Comune di Arcade

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione ad esercitare attività in deroga ai valori limite delle immissioni sonore – art. 6, legge 447/1995.

Il sottoscritto
nato a (.....) il
residente a cap prov.
via n., tel.:
Codice fiscale

In proprio,
in qualità di legale rappresentante della Società / Ente / Associazione con
sede legale in (.....), cap., via
n., partita I.V.A. / codice fiscale iscritta
al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di al n.

CHIEDE

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b, della legge 26.10.1995 n. 447,
l'autorizzazione in deroga ai valori limite di immissione per lo svolgimento
dell'attività di
che si svolgerà in via dal..... al
con il seguente orario

Si fa presente che l'attività esercitata comporterà l'impiego dei seguenti
macchinari e strumentazioni:

1.;
2.;
3.;
4.;
5.;

Allega alla presente richiesta la seguente documentazione:

- schede tecniche dei macchinari / strumentazioni utilizzati;
- previsione dei valori di intensità di immissione sonora;
- relazione sulle misure di mitigazione dell'impatto sonoro.

Data,

Firma

COMUNE DI ARCADE
Provincia di Treviso
Regione del Veneto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la domanda presentata in data prof. n°
da in qualità di
intesa ad ottenere ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b, legge 26.10.1995 n. 447,
l'autorizzazione ad esercitare attività temporanea in deroga ai valori limite di
immissione sonora di cui al DPCM 14.11.1997, in località.....
presso

PRESO ATTO che l'attività temporanea per la quale si chiede la deroga consiste in ...
..... e che
comporterà una durata di giorni....., dal al

VISTA la nota n. pervenuta in data con la quale il
Responsabile del Dipartimento Provinciale dell'ARPAV di Treviso, esprime parere
favorevole all'esercizio dell'attività sopra descritta, alle seguenti condizioni

VISTO che l'art. 6, comma 1, lett. b, legge 26.10.1995 n. 447, stabilisce che il
Comune impartisce le opportune prescrizioni a limitazione dell'inquinamento
acustico delle attività temporanee;

VISTA la legge 26.10.1995 n. 447;

VISTA la legge 15.05.1997 n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

AUTORIZZA

Il signor
in qualità di ad esercitare
l'attività temporanea di in località
..... in deroga ai valori limite di
immissione sonora di cui al DPCM 14.11.1997, a condizione che siano rispettate
tutte le seguenti prescrizioni:

-
-
-

L'autorizzazione ha validità dalle ore del giorno alle ore
del giorno

La presente autorizzazione ha validità unicamente per l'attività indicata nella
domanda citata in premessa.

Il Responsabile del Servizio

Allegato c)

La documentazione di impatto acustico deve contenere i seguenti elaborati:

1) UBICAZIONE DELL'INSEDIAMENTO E CONTESTO IN CUI E' INSERITO.

Specificare le zone di appartenenza del luogo ove l'insediamento è ubicato e le zone acustiche ad essa confinanti potenzialmente interessate al rumore proveniente dall'insediamento, in base alla suddivisione indicata dall'art.6 del D.P.C.M., qualora il comune abbia adottato tale classificazione.

2) SORGENTI DI RUMORE: DESCRIZIONE E DISPOSIZIONE.

Presentazione dell'insediamento oggetto della valutazione contenente:

- a- descrizione delle attrezzature ed impianti che producono emissioni sonore, compreso il traffico indotto;
- b- caratterizzazione acustica delle sorgenti ai fini degli effetti esterni;
- c- indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento, specificando se attività a carattere stagionale la durata nel periodo diurno e/o notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la contemporaneità di esercizio delle sorgenti; per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno indicare la durata totale; indicare anche quale caratteristica di esercizio produce il massimo livello di rumore.

3) SOGGETTI RICEVENTI.

Indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità e degli ambienti abitativi presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'insediamento (tenuto conto delle zone acustiche, della distanza, della direzionalità delle sorgenti, della propagazione del rumore, ecc..);

4) LIVELLI ESISTENTI E LIVELLI IN PREVISIONE.

Indicazione dei livelli di rumore esistenti PRIMA dell'attivazione del nuovo insediamento, dedotti analiticamente o da rilievi fonometrici, specificando i parametri di calcolo o di misura (posizione, periodo, durata, ecc..);

- Indicazione dei livelli di rumore DOPO l'attivazione delle nuove sorgenti (presunti);

5) DESCRIZIONE INTERVENTI DI INSONORIZZAZIONE

Se risulterà necessario, descrizione degli interventi previsti per l'adeguamento ai limiti, supportata da ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.

- In alternativa, dichiarazione del legale rappresentante dell'attività di rispetto dei limiti di legge.

6) QUALSIASI ALTRA INFORMAZIONE RITENUTA UTILE

7) ELABORATI CARTOGRAFICI

Prospetti dello stabile e una o più planimetrie orientate ed in scala adeguata del luogo in cui è ubicato l'insediamento, relative ad un'area sufficientemente ampia a caratterizzare la zona, in relazione anche agli insediamenti potenzialmente esposti al rumore proveniente dall'impatto. Nelle planimetrie e nei prospetti indicare:

- a- confini dell'insediamento.
- b- le aperture: finestre, vetrate, porte, ricambi d'aria, ecc..
- c- le posizioni e le altezze delle sorgenti connesse all'attività, specificando se sono poste all'aperto o in locali chiusi.
- d- gli edifici o gli spazi utilizzati da persone o comunità e gli ambienti abitativi più esposti al rumore proveniente dall'insediamento.